



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2014 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99  
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 3 del 25.2.2014

### NOVITÀ

PMI - Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici" .....	1
Tutti i soggetti - Chiarimenti e indicazioni operative in materia di reclamo .....	2
Tutti i soggetti - Integrazione dell'elenco dei rimborsi d'imposta oggetto di procedure automatizzate di pagamento .....	3
Tutti i soggetti - Pubblicazione delle bozze del modello di adesione alla <i>voluntary disclosure</i> .....	3
Tutti i soggetti - Chiarimenti in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie .....	4
Soggetti IRPEF - Detrazione IRPEF in occasione di interventi che comportano la ricostruzione di edifici .....	4
Tutti i soggetti - Tassazione in misura fissa della risoluzione per mutuo consenso della donazione .....	5
Tutti i soggetti - Modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario .....	6
Datori di lavoro - Aggiornamento degli importi dei contributi relativi al lavoro domestico dovuti per il 2014 .....	6
Tutti i soggetti - Cassetto previdenziale del cittadino per la consultazione dei pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito ..	7
Datori di lavoro - Modalità operative per la comunicazione nominativo RLS - DNA soci, collaboratori e coadiuvanti .....	7
Datori di lavoro - Contratto di somministrazione di lavoro e obblighi dell'impresa utilizzatrice in materia di sicurezza .....	8
Iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti - Modalità operative di contribuzione 2014 .....	9
Iscritti alla Gestione separata - Modalità operative di contribuzione 2014 .....	9

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Datori di lavoro - Proroga al 16.5.2014 del termine per il pagamento dell'autoliquidazione INAIL .....	10
--	----

### PROCEDURE PRATICHE

OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP IN BASE AL BILANCIO (ENTRO IL 3.3.2014) .....	11
--	----

## NOVITÀ

<b>Fiscale</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI "TECNOLOGICI"</b>
<b>circ. Min. Sviluppo economico 10.2.2014 n. 4567</b>	Il <u>Ministero dello Sviluppo economico</u> , con circ. 10.2.2014 n. 4567, ha definito i <u>termini e le modalità</u> di presentazione delle <u>domande</u> per la concessione e l'erogazione delle <u>agevolazioni</u> relative all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese ex art. 2 del DL 69/2013 e del DM 27.11.2013 (c.d. " <u>Nuova Sabatini</u> ").
<b>PMI</b>	<b>Agevolazioni</b>
<b>Finanziamento e contributi per l'acquisto di impianti, macchinari e investimenti "tecnologici"</b>	La circolare in commento precisa che le <u>agevolazioni</u> riconosciute sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>costituzione</u> presso la <u>Cassa Depositi e Prestiti</u> di un <u>plafond di risorse</u> (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31.12.2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000,00 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti;</li> <li>• la <u>concessione</u>, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di un <u>contributo</u> in favore delle PMI, che copre <u>parte degli interessi</u> a carico delle imprese sui predetti finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati; il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al <u>tasso del 2,75% annuo</u> per <u>cinque anni</u>;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di beneficiare della <u>garanzia</u> del Fondo di <u>garanzia</u> per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (<u>80%</u> dell'ammontare del <u>finanziamento</u>), sul finanziamento bancario sopra menzionato, con priorità di accesso.</li> </ul> <p><b>Documentazione</b></p> <p>Le <u>imprese</u> che possiedono i <u>requisiti</u> individuati dal DM 27.11.2013, al fine di accedere alle suddette agevolazioni, devono <u>presentare</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>domanda di agevolazione</u>, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla suddetta circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore;</li> <li><u>dichiarazione/i</u>, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni <u>antimafia</u> per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del DLgs. 159/2011, nei casi previsti dallo stesso decreto;</li> <li><u>copia dell'atto di procura</u> e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa.</li> </ul> <p><b>Termini</b></p> <p>La <u>domanda</u> di agevolazione e i relativi <u>allegati</u> vanno compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità, i <u>moduli disponibili</u> entro il 10.3.2014 nella sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del <u>sito del Ministero</u> dello Sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>).</p> <p>A partire dalle <u>ore 9.00</u> del <u>31.3.2014</u>, le imprese richiedenti potranno <u>presentare le domande</u> per la richiesta dei <u>finanziamenti</u> e dei <u>contributi</u> alle <u>banche</u> e agli intermediari finanziari aderenti alla <u>convenzione</u>, mediante posta elettronica certificata.</p>
--------------	---

<i>Fiscale</i>	<p><b>CHIARIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RECLAMO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 alla procedura di reclamo-mediazione.</p>
clrc. Agenzia Entrate 12.2.2014 n. 1	<p><b>Condizione di procedibilità del ricorso</b></p> <p>La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità, e non più di ammissibilità del ricorso. A seguito della presentazione del reclamo, si attiva il procedimento di mediazione che deve essere concluso <u>entro 90 giorni</u> dalla ricezione del reclamo stesso da parte dell'ufficio; qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l'istanza produce gli effetti del <u>ricorso</u> e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il termine di 90 giorni entro cui deve concludersi il procedimento di mediazione è computato in base alle ordinarie disposizioni sui <u>termini processuali</u> (con conseguente applicazione delle previsioni relative alla sospensione o interruzione);</li> <li>il termine di <u>costituzione in giudizio</u> nella nuova disciplina decorre sempre dal decorso di <u>90 giorni dalla proposizione del reclamo</u> (ricezione di esso da parte dell'ufficio), sia in caso di <u>silenzio</u>, o <u>qualunque sia il provvedimento</u> adottato sul reclamo.</li> </ul>
Tutti i soggetti	<p><b>Sospensione legale della riscossione</b></p> <p>In pendenza del procedimento di mediazione, la riscossione ed il pagamento delle somme dovute sono sospesi <i>ex lege</i>, a prescindere da una richiesta di parte.</p> <p>La circolare indica che, in caso di <u>deposito del ricorso prima</u> del decorso dei <u>90 giorni</u> dalla presentazione del reclamo, la <u>sospensione non opera</u>, senza necessità di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso; inoltre, per effetto dell'improcedibilità, non può essere svolta alcuna attività processuale, <u>neppure cautelare</u>.</p> <p>In sostanza, per il solo fatto di costituirsi anticipatamente, il contribuente perderebbe il beneficio della sospensione legale della riscossione, ma non potrebbe neppure ottenere quella giudiziale (di cui all'art. 47 del DLgs. 546/92).</p> <p>Nessuna indicazione, invece, fornisce la circolare in relazione a quali iniziative esecutivo-cautelari siano paralizzate dalla sospensione <i>ex lege</i>, ad esempio il fermo di beni mobili registrati e le ipoteche.</p>
Chiarimenti e indicazioni operative in materia di reclamo	<p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni trovano applicazione rispetto agli <u>atti impositivi notificati</u> al contribuente a decorrere <u>dal 2.3.2014</u> (vale a dire, 60 giorni dopo l'entrata in vigore della L. 147/2013).</p>

<b>Fiscale</b>	<b>INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA OGGETTO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE DI PAGAMENTO</b>
prov. Agenzia Entrate 7.2.2014 n. 18173	Con il provv. 7.2.2014 n. 18173, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, sono pagati dall'Agenzia delle Entrate e che, in <u>assenza</u> di specifiche <u>disposizioni operative</u> , erano concessi dagli uffici utilizzando i <u>fondi di bilancio</u> , saranno erogati con <u>procedura automatizzata</u> secondo le modalità indicate dal DM 29.12.2000.
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Integrazione dell'elenco dei rimborsi d'imposta oggetto di procedure automatizzate di pagamento</b>	<b>Formazione delle liste di rimborso</b> L'Agenzia delle Entrate provvede alla <u>formazione di liste di rimborso</u> contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'aveente diritto al rimborso, il codice fiscale, il numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.  <b>Modalità di versamento e Decorrenza</b> La procedura prevede l' <u>accredito</u> sul <u>conto corrente</u> bancario o postale del contribuente, le cui <u>coordinate</u> sono comunicate dal beneficiario presentando il <u>modello</u> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> presso qualsiasi ufficio territoriale oppure, previa abilitazione, mediante i servizi telematici della stessa Agenzia. In caso di <u>mancata comunicazione</u> delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle <u>persone fisiche</u> avverrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <u>contanti</u>, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi agli sportelli di Poste Italiane S.p.A., per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore a 1.000,00 euro;</li> <li>• con <u>vaglia cambiario non trasferibile</u> della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore a 1.000,00 euro.</li> </ul> In caso di variazione delle coordinate del conto corrente, occorre presentare una nuova comunicazione; la variazione verrà applicata ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso. Le nuove modalità di pagamento dei rimborsi saranno operative a decorrere dall'1.7.2014.
<b>Fiscale</b>	<b>PUBBLICAZIONE DELLE BOZZE DEL MODELLO DI ADESIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE</b>
Bozze di modello	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito <i>internet</i> la bozza del modello per l'adesione alla <i>voluntary disclosure</i> .
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Pubblicazione delle bozze del modello di adesione alla voluntary disclosure</b>	Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono essere inviate alla casella di posta elettronica <a href="mailto:bozzadisclosure@agenziaentrate.it">bozzadisclosure@agenziaentrate.it</a> entro il <u>15.3.2014</u> .  <b>Voluntary disclosure</b> La collaborazione volontaria consiste in una autodenuncia, presentabile una volta sola, con la quale il contribuente illustra all'Amministrazione finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività <u>illecitamente detenute all'estero</u> che si intende regolarizzare. La procedura di collaborazione volontaria si applica per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento. Le istruzioni al modello chiariscono che, in caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio di attività detenute in Paesi <i>black list</i> , i termini di accertamento sono raddoppiati e pertanto l'ultimo anno accertabile può essere il 2003.  <b>Composizione del modello</b> La bozza del modello è composta dalla richiesta di adesione e da <u>due schede</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>scheda R</u>, che dovrà essere compilata con i dati del richiedente (o dei richiedenti);</li> <li>• la <u>scheda A</u>, relativa alle attività estere (che dovrà essere compilata per ciascuna attività detenuta all'estero).</li> </ul> I richiedenti devono indicare nell'istanza anche l'eventuale rilevanza reddituale dei <u>prelevamenti per terzi</u> : ad esempio, in caso di utilizzo delle somme prelevate per il pagamento di beni o servizi senza l'emissione di documenti fiscali. La finalità di tali informazioni è quella di evitare che il contribuente, con prelevamenti a destinazione ignota, possa trasferire parte delle disponibilità altrove, presso un altro intermediario finanziario di altro Paese.

<i>segue</i>	Si osserva che la modulistica diffusa <u>non sembra consentire</u> la possibilità di ricorrere ad una fase esplorativa in cui il contribuente possa beneficiare dell' <u>anonimato</u> . Inoltre, viene esclusa la possibilità di determinare in maniera forfetaria il reddito derivante dalle attività detenute all'estero.
<i>Fiscale</i>	<b>CHIARIMENTI SULLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI</b>
<b>circ. Assonime 31.1.2014 n. 2</b>	Nella circolare in commento, Assonime approfondisce le più recenti <u>novità in tema di giustizia civile</u> e, in particolare, in relazione alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010, le modifiche introdotte dall' <u>art. 84 del DL 69/2013</u> (conv. L. 98/2013).
<b>Tutti i soggetti</b>	<b>Mediazione obbligatorie e prescritta dal giudice</b>
<b>Chiariamenti in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie</b>	Assonime ha osservato che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un lato, è stata ristretta l'area delle materie di <u>mediazione obbligatoria</u>, reintrodotta dopo la pronuncia di incostituzionalità della Consulta 6.12.2012 n. 272, mediante l'esclusione delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità non solo medica ma più ampiamente sanitaria;</li> <li>• dall'altro, si è intervenuti sulla mediazione delegata, trasformandola in <u>mediazione "prescritta" dal giudice</u> quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (non più dunque su "invito" dello stesso) e valutata in contraddittorio con le parti del processo già avviato (art. 5 co. 1-<i>bis</i> e 2 del DLgs. 28/2010).</li> </ul>
	<b>Definizione di mediazione</b>
	Il legislatore è intervenuto direttamente sulla definizione di "mediazione", sottolineando, secondo Assonime, la natura della <u>procedura</u> essenzialmente di tipo <u>facilitativo</u> . La mediazione è ora l'attività, comunque denominata, svolta da un <u>terzo imparziale</u> e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, " <u>anche con</u> " (al posto di "sia nella") <u>formulazione di una proposta</u> per la risoluzione della stessa (art. 1 co. 1 lett. a) del DLgs. 28/2010.
<i>Fiscale</i>	<b>CONDIZIONI DI SPETTANZA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN OCCASIONE DI INTERVENTI CHE COMPORTANO LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
<b>risposta a Interrogazione parlamentare 22.1.2014 n. 5-01866</b>	La definizione di "ristrutturazione edilizia", come modificata dal DL 69/2013, implica l'applicabilità della <u>detrazione IRPEF</u> per le ristrutturazioni edilizie anche agli interventi che consistono nella <u>demolizione</u> di un immobile e nella ricostruzione di esso mantenendone la <u>volumetria</u> originaria ma modificando la <u>sagoma</u> .
<b>Soggetti IRPEF</b>	<b>Nuova definizione di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione</b>
<b>Detrazione IRPEF in occasione di interventi che comportano la ricostruzione di edifici</b>	In proposito, rispondendo all'interrogazione parlamentare n. 5-01866/2014, è stato chiarito che rientra nella <u>nuova nozione</u> di ristrutturazione edilizia attuata mediante <u>demolizione e fedele ricostruzione</u> anche lo <u>spostamento</u> di lieve entità del nuovo edificio rispetto al <u>sedime originario</u> .
	<b>Spostamento del sedime originario conservando la volumetria</b>
	A seguito dell'entrata in vigore, il 21.8.2013, della nuova definizione di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (recata dal novellato art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001), la <u>sagoma</u> dell'edificio ha <u>perso rilevanza</u> al fine di inquadrare la ristrutturazione, mentre ha rilievo solo il rispetto dell'originaria volumetria. Ne deriva che si configura una ristrutturazione anche ove la <u>sagoma sia modificata e persino traslata</u> altrove, purché la volumetria sia rispettata.
	<b>Immobili vincolati</b>
	Solo per gli immobili sottoposti a vincolo ex DLgs. 42/2004, oltre alla volumetria, <u>rileva anche la sagoma</u> al fine di considerare "ristrutturazione edilizia" (e non "nuova costruzione") la demolizione seguita da ricostruzione.
	<b>Effetti fiscali</b>
	La nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" è passibile di determinare effetti anche in materia fiscale, nell'ambito, ad esempio, della <u>detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico</u> . Così, come riconosciuto dall'ENEA nella FAQ n. 68- <i>bis</i> , possono godere della detrazione anche gli interventi di ristrutturazione consistenti nella demolizione e ricostruzione, anche ove non sia rispettata la sagoma originaria dell'edificio, ma solo la sua volumetria.

<b>Fiscale</b>	<b>TASSAZIONE IN MISURA FISSA DELLA RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DELLA DONAZIONE</b>
ris. Agenzia Entrate 14.2.2014 n. 20	Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'atto di mutuo consenso, con il quale le originarie parti del contratto risolvono l'atto di donazione tra di esse intercorso, sconta l'imposta di <u>registro fissa</u> e, se la donazione risolta comprendeva immobili, anche le imposte <u>ipotecaria e catastale</u> nella misura fissa di <u>200,00 euro l'una</u> .
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Tassazione in misura fissa della risoluzione per mutuo consenso della donazione</b>	<p><b>Aspetti civilistici e fiscali della risoluzione del contratto</b></p> <p>A norma dell'art. 1372 c.c., il contratto si scioglie solo per le cause previste dalla legge o in presenza di un comune accordo delle parti ("mutuo consenso").</p> <p>Secondo la giurisprudenza civilistica (Cass. 20445/2011 e Cass. 18844/2012), la risoluzione convenzionale integra un <u>contratto autonomo</u>, che produce effetti estintivi delle posizioni giuridiche precedentemente create dai contraenti.</p> <p>Il "mutuo consenso" di un precedente contratto ad effetti reali esplica, dunque, un <u>effetto ripristinatorio</u> della situazione preesistente a tale atto, atteso che per effetto del "mutuo consenso", gli effetti dell'originario contratto sono eliminati.</p> <p>Nonostante ciò, sotto il profilo fiscale, la risoluzione per mutuo consenso <u>non costituisce presupposto</u> per la <u>restituzione delle imposte corrisposte</u> in occasione del precedente contratto.</p> <p><b>Effetti dell'atto di risoluzione per mutuo consenso ai fini delle imposte indirette</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che l'art. 28 del DPR 131/86, relativo alla tassazione degli atti di risoluzione del contratto, viene in rilievo anche ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'atto che viene risolto sia una <u>donazione</u>;</li> <li>• la risoluzione <u>non preveda alcun corrispettivo</u>.</li> </ul> <p>Infatti, l'art. 28 co. 2 del DPR 131/86, come emerge da una lettura <i>a contrario</i>, contempla anche gli atti di risoluzione che non prevedono alcun corrispettivo (il riferimento all'"eventuale corrispettivo", infatti, indicherebbe come la presenza del corrispettivo non sia un elemento indispensabile per l'applicazione della norma).</p> <p>Ne risulta che l'atto di risoluzione dell'atto di donazione, che non preveda alcun corrispettivo, <u>rientra nel campo di applicazione dell'imposta di registro</u> e non, invece, dell'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>Nel caso di risoluzione per mutuo consenso di un atto di donazione <u>avente per oggetto un bene immobile</u>, le parti si impegnano alla sola restituzione del bene medesimo ma, tenuto conto del mero effetto "eliminativo" della risoluzione, <u>non si realizza il presupposto dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti immobiliari</u>.</p> <p>Pertanto, conclude l'Agenzia, l'atto di risoluzione per mutuo consenso di una precedente donazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ove <u>non sia previsto alcun corrispettivo</u>, deve essere assoggettato a <u>registrazione in termine fisso</u>, con applicazione dell'imposta in misura fissa nella misura di <u>200,00 euro</u> (sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa di 200,00 euro l'una, solo ove la precedente donazione avesse ad oggetto immobili);</li> <li>• ove <u>derivino prestazioni patrimoniali</u> in capo alle parti, ovvero venga <u>pattuito un corrispettivo</u> per la risoluzione, è soggetto ad imposta di <u>registro proporzionale</u>, a norma dell'art. 28 co. 2 del DPR 131/86.</li> </ul> <p><b>Effetti dell'atto di risoluzione per mutuo consenso ai fini delle imposte dirette</b></p> <p>In caso di risoluzione per mutuo consenso della donazione immobiliare, il <u>quinquennio di possesso</u> decorso il quale la plusvalenza immobiliare non è soggetta a tassazione, secondo l'Agenzia, deve essere determinato dalla <u>data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante</u>. Per quanto concerne, invece, la quantificazione della plusvalenza, l'Agenzia afferma che, nel caso <i>de quo</i>, vada calcolata come differenza tra i corrispettivi <u>percepiti nel periodo d'imposta</u> ed il <u>costo sostenuto dall'originario donante</u>.</p>

<b>Fiscale</b>	<b>MODALITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE DI FORMAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO</b>
<b>DM 23.12.2013 n. 163</b>	In attuazione di quanto previsto dall'art. 39 co. 8 lett. d) del DL 98/2011 convertito, è stato pubblicato, sulla <i>G.U.</i> 14.2.2014 n. 37, il DM 23.12.2013 n. 163 che disciplina le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario. In particolare, il citato decreto ministeriale, <u>in vigore dall'1.3.2014</u> , stabilisce che:
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli atti e i provvedimenti del processo tributario potranno essere creati come <u>documenti informatici</u> e dovranno essere <u>sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale</u>;</li> <li>• il ricorso e gli atti del processo, inclusi quelli relativi alle controversie oggetto di reclamo o mediazione tributaria, saranno <u>notificati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata</u> che le parti avranno dichiarato nel ricorso o nel primo atto difensivo;</li> <li>• la <u>trasmissione/ricezione</u> degli atti e dei documenti alla/da parte della Commissione tributaria competente avverranno in via telematica <u>attraverso il cosiddetto "S.I.Gi.T"</u>, ossia il Sistema informativo della giustizia tributaria;</li> <li>• tutti gli atti processuali, le controdeduzioni, le ricevute della PEC, nonché i documenti cartacei depositati, opportunamente digitalizzati, formeranno un <u>fascicolo informatico</u> che sostituirà il fascicolo d'ufficio di cui all'art. 25 del DLgs. 546/92.</li> </ul> <p>Il regolamento precisa, inoltre, che, con uno o più decreti successivi, saranno individuate le modalità tecnico-operative del "S.I.Gi.T", nonché le prime Commissioni tributarie in cui tale sistema telematico sarà applicato.</p>
<b>Lavoro</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL LAVORO DOMESTICO DOVUTI PER IL 2014</b>
<b>circ. INPS 10.2.2014 n. 23</b>	Con la circ. 10.2.2014 n. 23, l'INPS rende noto il valore dei <u>contributi</u> relativi al <u>lavoro domestico</u> validi per il <u>2014</u> , calcolati con riferimento alle <u>fasce di retribuzione</u> determinate in base alla variazione dell' <u>indice ISTAT</u> dei <u>prezzi al consumo</u> per le famiglie degli operai e degli impiegati, relativo al biennio 2012-2013 e pari <u>all'1,10%</u> .
<b>Datori di lavoro</b>  <b>Aggiornamento degli importi dei contributi relativi al lavoro domestico dovuti per il 2014</b>	<p><b>Conferma degli esoneri</b></p> <p>In particolare, con la circolare in esame l'Istituto previdenziale comunica che anche per quest'anno rimangono in vigore gli <u>esoneri</u> ex art. 120 della L. 23.12.2000 n. 388 (nella misura dello 0,8%) e art. 1 co. 361 e 362 della L. 23.12.2005 n. 266 (pari all'1%) previsti per il versamento dei <u>contributi sociali per ANF</u> (Assegni al Nucleo Familiare) dovuti dai datori di lavoro alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". Pertanto, l'INPS chiarisce che è altresì confermata la <u>minore aliquota</u> contributiva dovuta <u>per l'ASpl</u> dai datori di lavoro soggetti al <u>contributo CUAF</u> (Cassa Unica Assegni Familiari).</p> <p><b>Applicazione del contributo addizionale</b></p> <p>L'INPS precisa che anche quest'anno trova applicazione il <u>contributo addizionale</u>, a carico del datore di lavoro, pari all'<u>1,4%</u> della <u>retribuzione imponibile</u> ai fini previdenziali, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, previsto ai sensi dell'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 quale forma di <u>finanziamento dell'ASpl</u>.</p> <p>A tal proposito, ricorda che grazie alle disposizioni contenute nell'art. 1 co. 135 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), tale contributo addizionale potrà essere <u>recuperato integralmente</u>, e non più nel limite delle <u>ultime 6 mensilità</u>, dai datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato il rapporto a termine.</p> <p><b>Applicazione del contributo CUAF</b></p> <p>Con riferimento al <u>contributo CUAF</u>, nella circolare in argomento si precisa che tale contributo è dovuto per <u>tutti i rapporti</u> di lavoro domestico, salvo il caso di rapporto <u>fra coniugi</u> - ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento - e rapporto tra <u>parenti o affini</u> entro il <u>terzo grado</u> conviventi, ove riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del DPR 31.12.71 n. 1403.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Alcuni esempi di contribuzione</b></p> <p>Nella circ. 23/2014, l'INPS illustra con <u>schema tabellare</u> gli importi dei contributi orari relativi ai diversi valori di retribuzione oraria. Per fare un esempio, ad una <u>retribuzione oraria</u> effettiva fino a <u>7,86 euro</u> (6,96 euro di retribuzione convenzionale) corrisponde un importo del <u>contributo orario</u> pari a <u>1,39 euro</u> se comprensivo di quota CUAFF, di <u>1,40 euro</u> se privo. Sempre a titolo esemplificativo, i predetti valori, questa volta comprensivi del sopra citato <u>contributo addizionale</u> ex L. 92/2012, risultano così determinati: <u>1,49 euro</u> se viene compresa la quota CUAFF, ovvero <u>1,50 euro</u> se non è compresa. In tutti i casi sopra riportati, la quota <u>a carico del lavoratore</u> rimane fissata a <u>0,35 euro</u>.</p>
<i>Lavoro</i>	<p><b>CONSULTAZIONE DEI PAGAMENTI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO MEDIANTE CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO</b></p>
<p><b>messaggio INPS</b> <b>10.2.2014 n. 2436</b></p>	<p>L'INPS rende noto che l'applicazione <i>on line</i> "Cassetto previdenziale del cittadino" è stata <u>integrata</u> con una <u>nuova funzionalità</u> che consente la <u>consultazione</u> dei dati di dettaglio dei <u>pagamenti</u> dei trattamenti di <u>disoccupazione</u> erogati dal medesimo Istituto previdenziale. Il riferimento è ad alcune forme di indennità quali: ASpl e mini ASpl, disoccupazione ordinaria e agricola, mobilità, ecc.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Cassetto previdenziale del cittadino per la consultazione dei pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito</b></p>	<p><b>Modalità operative</b></p> <p>Da un punto di vista operativo, gli interessati dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegarsi al sito istituzionale <i>www.inps.it</i> e accedere, <u>mediante PIN</u>, al proprio <u>Cassetto previdenziale</u>;</li> <li>• selezionare la voce "<u>Prestazioni</u>" e poi la sottovoce "<u>Pagamenti</u>", dove apparirà il "<u>Riepilogo dei pagamenti eseguiti</u>", ovvero una lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell'assicurato;</li> <li>• selezionare la <u>categoria di prestazione</u> desiderata, riferita ad un determinato anno; appariranno le "<u>Prestazioni in pagamento per l'anno xxxx</u>", vale a dire i dati di <u>riepilogo</u> dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell'anno;</li> <li>• selezionare il contenuto della sezione "<u>Note</u>" del singolo pagamento; apparirà il "<u>Dettaglio pagamenti</u>", ovvero un <u>prospetto</u> in cui vengono indicate le <u>singole voci</u> che compongono l'<u>importo in pagamento</u>.</li> </ul>
<i>Lavoro</i>	<p><b>MODALITÀ OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS - DNA SOCI, COLLABORATORI E COADIUVANTI</b></p>
<p><b>circ. INAIL</b> <b>10.2.2014 n. 11</b></p>	<p>Con la circ. 10.2.2014 n. 11, l'INAIL fornisce alcuni <u>chiarimenti</u> e <u>informazioni</u> con riferimento agli adempimenti che riguardano la <u>comunicazione</u> del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonché la <u>Denuncia nominativa</u> dei soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani (DNA).</p>
<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p><b>Modalità operative per la comunicazione nominativo RLS - DNA soci, collaboratori e coadiuvanti</b></p>	<p><b>Comunicazione del nominativo del RLS</b></p> <p>L'art. 18 co. 1 lett. aa) del DLgs. 9.4.2008 n. 81 stabilisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di inoltrare <u>in via telematica</u> all'INAIL (utilizzando le apposite funzionalità <i>on line</i> presenti sul sito <i>www.inail.it</i>), in caso di <u>elezione</u> o <u>nuova designazione</u>, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Con la circolare in esame, l'Istituto assicurativo precisa che la comunicazione in questione deve essere effettuata per la <u>singola azienda</u>, ovvero per ciascuna <u>unità produttiva</u> in cui si articola l'<u>azienda stessa</u>, nella quale operano gli RLS. Inoltre, da un punto di vista procedurale, l'INAIL ricorda che, dall'8.1.2013, la procedura <i>on line</i>, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata <u>scorporata</u> da quella della comunicazione RLS, di conseguenza, da tale data è necessario provvedere <u>all'inserimento dei dati</u> dell'unità produttiva <u>prima</u> di accedere alla procedura RLS.</p> <p><b>Denuncia Nominativa degli Assicurati (DNA)</b></p> <p>Per quanto riguarda la <u>Denuncia Nominativa degli Assicurati</u> (DNA), ex art. 23 del DPR 30.6.65 n. 1124, riferita ai <u>collaboratori</u> e <u>coadiuvanti</u> delle imprese familiari e delle imprese commerciali, nonché ai <u>soci lavoratori</u> di attività commerciale e di imprese in forma societaria, l'INAIL ricorda che, con decorrenza dal 15.2.2014, l'invio dovrà essere effettuato con modalità <u>esclusivamente telematiche</u>. In particolare, tale adempimento, che il datore di lavoro – <u>anche artigiano</u> – deve effettuare nel caso in cui i lavoratori non siano oggetto di</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere espletato tramite il <u>Servizio Dna soci</u>, già predisposto sul sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a> nella sezione <u>Servizi online - Denunce</u>.</p> <p><b>Procedura alternativa in caso di gravi problemi tecnici</b></p> <p>In caso di <u>gravi e comprovati</u> problemi tecnici, che <u>impediscano</u> l'invio delle comunicazioni relative sia ai nominativi RLS che alla DNA soci mediante i predetti canali telematici, le stesse dovranno essere inoltrate tramite <u>posta elettronica certificata</u>, all'indirizzo PEC della sede INAIL competente, individuata attraverso il <u>codice ditta</u>. In tal caso, si dovrà allegare copia della <u>schermata di errore</u> visualizzata dal sistema e ostativa all'adempimento.</p> <p><b>Dismissione del numero di fax 800657657</b></p> <p>Nella circ. 11/2014 si comunica che, in seguito all'<u>utilizzo esclusivo</u> delle predette modalità telematiche, a partire dal <u>15.2.2014</u> è dismesso il <u>servizio fax n. 800657657</u>. Ad ogni modo, l'INAIL ricorda che, in caso di necessità, è possibile richiedere <u>informazioni</u> e assistenza al <u>Contact Center Multicanale</u> mediante i numeri telefonici 803164 (gratuito) o 06164164 (a pagamento), oppure rivolgendosi al <u>servizio Inail Risponde</u>, reperibile nell'<u>Area Contatti</u> del sito.</p>
<p><b>Lavoro</b></p> <hr/> <p><b>Interpello Min. Lavoro 30.1.2014 n. 5</b></p> <hr/> <p><b>Datori di lavoro</b></p> <hr/> <p><b>Contratto di somministrazione di lavoro e obblighi dell'impresa utilizzatrice in materia di sicurezza</b></p>	<p><b>DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E OBBLIGHI DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE IN MATERIA DI SICUREZZA</b></p> <p>Con l'interpello in esame, il Ministero del Lavoro esprime il proprio parere in merito alla disciplina del contratto di <u>somministrazione di lavoro</u>, chiarendo che in capo all'<u>azienda utilizzatrice</u> – che sottoscrive un contratto di questo tipo – non sussiste alcun <u>obbligo di comunicazione</u> relativo alla <u>valutazione dei rischi</u> nei confronti delle competenti DTL, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'<u>avvenuta effettuazione</u> della predetta valutazione mediante esibizione del <u>Documento di Valutazione Rischi (DVR)</u>.</p> <p><b>Condizioni di utilizzo del contratto di somministrazione lavoro</b></p> <p>La risposta ad interpello fa seguito alla presentazione di un quesito da parte di Confindustria, con il quale si richiedono chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'art. 20 co. 5 lett. c) del DLgs. 10.9.2003 n. 276, il quale, disciplinando le diverse <u>condizioni di liceità</u> previste per poter ricorrere al contratto di somministrazione, stabilisce anche che l'utilizzo di tale istituto contrattuale è <u>vietato</u> per le imprese che <u>non hanno</u> effettuato la <u>valutazione dei rischi</u> prevista in origine dall'abrogato art. 4 del DLgs. 19.9.94 n. 626 (con cui si disciplinavano gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) e, attualmente, dall'art. 29 del DLgs. 9.4.2008 n. 81.</p> <p><b>Soluzione prospettata da Confindustria</b></p> <p>Nell'istanza di interpello presentata da tale organizzazione, si evidenzia come la disposizione in esame, dal <u>tenore letterale</u>, non prefiguri un <u>obbligo di comunicazione</u> ovvero di <u>notifica</u> alla Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi. In più, Confindustria osserva che l'obbligo in argomento <u>non risulta menzionato</u> né nell'ambito delle disposizioni contenute nel <u>DLgs. 626/94</u>, né in quelle del <u>DLgs. 81/2008</u>.</p> <p><b>Posizione ministeriale</b></p> <p>Ai fini di una soluzione, il Ministero ricorda che già nella primigenia disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo prevista dalla <u>L. 24.6.97 n. 196</u>, si stabiliva, all'art. 1 co. 4 lett. e), il divieto di ricorrere a tale contratto per le imprese che non erano in grado di <u>dimostrare alla DPL</u> di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 626/94. Pertanto, da una <u>lettura complessiva</u> del quadro normativo, così come già evidenziato da Confindustria, pare che in capo all'azienda utilizzatrice non sussista, in tal caso, alcun obbligo di comunicazione nei confronti delle DTL, ma esclusivamente l'<u>obbligo di dimostrare</u>, in caso di <u>ispezione</u>, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante <u>esibizione del DVR</u>.</p>



<b>Lavoro</b>	<b>CONTRIBUZIONE 2014 PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti</b>
<b>circ. INPS 4.2.2014 n. 19</b>	Con la circ. 19/2014, l'INPS illustra la <u>contribuzione</u> dovuta per il <u>2014</u> dagli iscritti alle <u>Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali</u> .
<b>Iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti</b>  <b>Modalità operative di contribuzione 2014</b>	<p><b>Determinazione delle aliquote contributive</b></p> <p>Ai fini della contribuzione dovuta per il 2014 dagli iscritti alle Gestioni in argomento, l'<u>aliquota base</u>, in virtù del <u>progressivo incremento</u> previsto dall'art. 24 co. 22 del DL 6.12.2011 n. 201, è fissata nella misura pari al <u>22,20%</u> per entrambe le categorie di contribuenti. In aggiunta a tale valore, per i soli iscritti alla <u>Gestione commercianti</u>, dovrà essere <u>sommato lo 0,09%</u>, a titolo di <u>aliquota aggiuntiva</u> istituita dall'art. 5 del DLgs. 207/96, ai fini dell'<u>indennizzo</u> per la <u>cessazione definitiva dell'attività commerciale</u>. Sono invece previste le consuete <u>riduzioni</u> delle aliquote per gli iscritti con <u>più di 65 anni di età</u> (50%), nonché per i <u>coadiuvanti</u> con età non superiore a 21 anni, fissate al <u>19,20%</u> (artigiani) e <u>19,29%</u> (commercianti). Inoltre, a tali valori va aggiunto il contributo per le <u>prestazioni di maternità</u> – determinato in origine dall'art. 49 co. 1 della L. 23.12.99 n. 488 – nella misura di <u>0,62 euro mensili</u>, ovvero <u>7,44 su base annua</u>.</p> <p><b>Minimale e massimale di reddito 2014</b></p> <p>Per quanto riguarda il <u>minimale di reddito</u> per il 2014 da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, nella circ. 19/2014 si rende noto che il suo valore è pari a <u>15.516,00 euro</u>. Pertanto, a titolo esemplificativo, la <u>contribuzione IVS</u> sul minimale di reddito sarà, su base annua, pari a <u>3.451,99 euro</u> (3.444,55 IVS + 7,44 maternità) per gli <u>artigiani</u> e <u>3.465,96 euro</u> (3.458,52 IVS + 7,44 maternità) per i <u>commercianti</u>, ovvero <u>2.986,51 euro</u> e <u>3.000,48 euro</u> con riferimento ai rispettivi <u>coadiuvanti</u> di età <u>non superiore ai 21 anni</u>. Invece, sempre nella circ. 19/2014, si rende noto che il <u>massimale di reddito 2014</u> ammonta a <u>76.718,00 euro</u> per coloro che si sono <u>iscritti</u> alle citate Gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a <u>100.123,00 euro</u>, per coloro che si sono iscritti con decorrenza o successivamente a tale data.</p> <p><b>Contribuzione IVS eccedente il minimale</b></p> <p>Per quanto riguarda la contribuzione IVS <u>eccedente il minimale</u>, l'INPS ricorda che il contributo per il 2014 è dovuto sui <u>redditi</u> prodotti nel <u>2013</u> per la <u>quota eccedente</u> il predetto minimale di 15.516,00 euro, con <u>applicazione</u> delle <u>cite aliquote</u> e fino al limite della <u>prima fascia</u> di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2014, a <u>46.031,00 euro</u>, mentre per i <u>redditi superiori</u> a tale limite si conferma l'<u>aumento</u> dell'aliquota <u>dell'1%</u> disposto dall'art. 3-ter della DL 19.9.92 n. 384.</p> <p><b>Modalità e termini di versamento dei contributi</b></p> <p>Con il documento di prassi in esame, l'INPS ricorda che i <u>versamenti</u> devono essere effettuati, <u>mediante F24</u>, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 16.5.2014, il 20.8.2014, il 17.11.2014 e il 16.2.2015, per quanto concerne il <u>versamento</u> delle <u>quattro rate</u> dei contributi dovuti sul <u>minimale di reddito</u>;</li> <li>• i <u>termini</u> previsti per il <u>pagamento dell'IRPEF</u>, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di <u>reddito eccedente il minimale</u>, a titolo di <u>saldo 2013</u>, primo e secondo <u>acconto 2014</u>.</li> </ul>
<b>Fiscale</b>	<b>CONTRIBUZIONE 2014 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>
<b>circ. INPS 4.2.2014 n. 18</b>	Con la circ. 18/2014, l'INPS interviene con riferimento alla <u>contribuzione</u> dovuta nel 2014 dagli iscritti alla <u>Gestione separata</u> ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, fornendo agli interessati i <u>valori</u> delle <u>aliquote contributive</u> e di <u>computo</u> , nonché l'importo del <u>massimale</u> e <u>minimale</u> di reddito validi per quest'anno.
<b>Iscritti alla Gestione separata</b>  <b>Modalità operative di contribuzione 2014</b>	<p><b>Modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014</b></p> <p>Nella circolare in esame, si ricorda che la L. 27.12.2013 n. 147 – la <u>legge di stabilità 2014</u> – ha modificato (co. 491 e 744 dell'art. 1) le <u>aliquote contributive</u> relative alla Gestione separata prevedendo, per i soggetti iscritti anche ad altre <u>forme previdenziali obbligatorie</u> o pensionati, l'<u>incremento</u> al <u>22%</u>, mentre per i <u>liberi professionisti</u>, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il valore rimane invariato al <u>27%</u>. Invece, per tutti gli altri soggetti, iscritti esclusivamente alla Gestione in argomento, l'aliquota aumenta al <u>28%</u>, così come previsto ai sensi dell'art. 46-bis co. 1 lett. g) del DL 22.6.2012 n. 83.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Conferma di allquote aggluntive</b></p> <p>Per quanto concerne invece le “conferme” 2014, l’INPS rende noto che per tutti i soggetti <u>iscritti in esclusiva</u> alla Gestione separata - compresi i liberi professionisti - è prevista, anche quest’anno, l’applicazione dell’<u>aliquota aggiuntiva</u> dello <u>0,72%</u> ex art. 59 co. 16 della L. 27.12.97 n. 449, dovuta all’<u>estensione</u>, a tale categoria di contribuenti, delle tutele di maternità, ANF, malattia e congedo parentale.</p> <p><b>Nuovi massimali e minimali di reddito</b></p> <p>L’INPS rende noto che, per il 2014, il valore del <u>massimale di reddito</u> assoggettabile a contribuzione ammonta a <u>100.123,00 euro</u>, mentre il <u>minimale</u> risulta pari a <u>15.516,00 euro</u>. A titolo esemplificativo, gli iscritti soggetti all’aliquota del <u>22%</u> avranno l’accredito contributivo dell’intero anno con un contributo di <u>3.413,52 euro</u>, mentre agli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del <u>27,72%</u> o del <u>28,72%</u> tale accredito sarà riconosciuto con un contributo annuale rispettivamente pari a <u>4.301,03</u> e <u>4.456,19 euro</u>.</p> <p><b>Modalità operative di ripartizione e versamento dei contributi</b></p> <p>Nella circ. 18/2014 si ricorda che la <u>ripartizione</u> dell’<u>onere contributivo</u> tra <u>collaboratore</u> e <u>committente</u> rimane fissata nella misura rispettivamente di <u>1/3</u> e <u>2/3</u> (tranne il caso dell’<u>associazione in partecipazione</u>, dove la ripartizione tra associante e associato è rispettivamente pari al <u>55%</u> e al <u>45%</u>), mentre il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente – o associante – entro il <u>giorno 16</u> del <u>mese successivo</u> a quello di corresponsione del compenso, mediante il <u>modello F24 telematico</u>.</p>
--------------	---

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<i>Lavoro</i>	<p><b>PROROGA AL 16.5.2014 DELL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RELATIVA AL 2013/2014</b></p> <p>In relazione alla pubblicazione sulla <i>G.U.</i> 29.1.2014 n. 23 del DL 28.1.2014 n. 4, con la nota 3.2.2014 n. 816, l’INAIL conferma l’avvenuto <u>differimento</u> al 16.5.2014 del pagamento dei premi e dei contributi assicurativi previsto in origine per il 17.2.2014. In particolare, sono interessati dal differimento sia il termine dell’<u>autoliquidazione 2013/2014</u>, sia quelli riferiti al pagamento dei diversi <u>premi speciali</u>.</p> <p><b>Autoliquidazione 2013/2014 e premi speciali</b></p> <p>In virtù delle disposizioni contenute nel DL 4/2014 (art. 2 co. 3), è stata differita al 16.5.2014 l’<u>autoliquidazione</u> dei <u>premi ordinari</u> e dei <u>premi speciali unitari artigiani</u> nonché, alla stessa data, anche i pagamenti di tutti gli <u>altri premi speciali</u>.</p> <p>In sintesi, viene differito, <i>in primis</i>, il termine del <u>17.2.2014</u> per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, sia in <u>unica soluzione</u> che in <u>forma rateale</u> (pagamento delle <u>prime due rate</u>). È altresì interessato dallo “slittamento” il termine del <u>17.3.2014</u> per la presentazione telematica delle <u>dichiarazioni</u> delle <u>retribuzioni 2013</u>, per la comunicazione della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per la <u>richiesta di riduzione</u> dalla L. 296/2006 prevista a favore delle <u>imprese artigiane</u>.</p> <p>Inoltre, sono differiti al 16.5.2014 anche i termini compresi tra il <u>16.2.2014</u> e il <u>16.4.2014</u> per il pagamento dei <u>premi speciali anticipati</u> per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori.</p> <p>Infine, è soggetto al provvedimento in argomento anche il termine del <u>30.4.2014</u> per l’invio telematico degli <u>elenchi</u> relativi alla <u>regolazione</u> del <u>primo trimestre 2014</u> delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.</p> <p><b>Ulteriori adempimenti interessati dal provvedimento</b></p> <p>Il differimento disposto dal DL 4/2014 produce altresì conseguenze in relazione ad ulteriori adempimenti a carico delle imprese. Innanzitutto, nella nota 816/2014, l’Istituto assicuratore evidenzia che l’autocertificazione per la <u>riduzione</u> del premio dell’<u>11,50%</u> per il <u>settore edile</u> dovrà essere trasmessa entro il 16.5.2014. Inoltre, le <u>imprese artigiane</u> che dovessero <u>cessare l’attività</u> nel periodo compreso tra l’<u>1.1.2014</u> e il <u>16.5.2014</u>, potranno versare il <u>premio anticipato</u> a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.</p>
<p><b>nota INAIL 3.2.2014 n. 816</b></p> <p><b>Datori di lavoro</b></p> <p><b>Proroga al 16.5.2014 dell’autoliquidazione INAIL relativa al 2013/2014</b></p>	

<i>segue</i>	<p>Ancora, per i datori di lavoro che cessano l'attività nel mese di <u>gennaio o febbraio 2014</u>, vi è la possibilità di avvalersi della proroga in esame. Invece, qualora la cessazione avvenga <u>da marzo 2014 in poi</u>, resta fermo l'obbligo di presentare le <u>dichiarazioni retributive</u> ed effettuare l'<u>autoliquidazione del premio</u> dovuto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione. Infine, per le cessazioni intervenute nel <u>dicembre 2013</u>, gli interessati dovranno provvedere ai suddetti adempimenti entro il <u>17.2.2014</u>.</p> <p>In ultimo, deve intendersi <u>implicitamente differito</u> al 16.5.2014 anche il termine per la trasmissione delle comunicazioni motivate di <u>riduzione delle retribuzioni presunte</u> per il 2014.</p> <p><b>Criteria per la riduzione dei premi exL. 147/2014</b></p> <p>Nella nota 816/2014, l'INAIL comunica che, in seguito all'emanazione del DM con cui verranno forniti i <u>criteria</u> per l'applicazione della <u>riduzione dei premi</u> prevista dalla L. 147/2013, sarà cura dell'Istituto predisporre nuove "<u>basi di calcolo premi</u>", che saranno rese note in tempo utile per la nuova scadenza del 16.5.2014 ai soggetti assicuranti, ivi compresi quelli con inizio attività tra il <u>1° e il 31.12.2013</u>, con conseguente venire meno, per quest'anno, della necessità di far luogo alla c.d. "<u>autoliquidazione di giugno</u>".</p>
--------------	---

## PROCEDURE PRATICHE

### OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP IN BASE AL BILANCIO (ENTRO IL 3.3.2014)

Il 3.3.2014 (in quanto l'1.3.2014 è sabato) scade il termine entro il quale le società di persone e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d'esercizio con riferimento al triennio 2014-2016.

Entro la stessa data, è possibile revocare l'opzione esercitata con riferimento al triennio 2011-2013, se tali soggetti intendono tornare a calcolare il valore della produzione netta secondo le regole ad essi proprie; la revoca avrà effetto per l'intero triennio 2014-2016 e, salva nuova opzione, anche per il triennio 2017-2019.

Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2008, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono diverse per:

- le società di capitali (es. spa, srl, ecc.) e gli enti commerciali, da un lato;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati) e gli imprenditori individuali, dall'altro.

Infatti, in capo ai primi, i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta sono assunti in base alle risultanze del bilancio d'esercizio, senza apportare più le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette (tale regola generale, peraltro, soffre di alcune eccezioni).

I soggetti di cui al secondo punto, invece, per calcolare la base imponibile, sommano e sottraggono i componenti positivi e negativi individuati dalla norma, nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Possono quindi determinarsi differenze anche rilevanti nell'imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa:

- sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano solo in capo alle società di capitali e agli enti commerciali);
- sia della circostanza che, per le società di capitali e gli enti commerciali, di regola non operano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

#### Soggetti interessati

Possono esercitare l'opzione in commento:

- gli imprenditori individuali, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione);
- le società di persone, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione).

L'opzione deve ritenersi preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.

#### Durata dell'opzione (o della revoca della precedente opzione)

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta.

Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che sia revocata, con effetto – anche in questo caso – per un triennio.

**Esercizio dell'opzione o della revoca**

L'opzione o la revoca deve essere comunicata utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2008.

**Modalità di presentazione**

Il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica:

- direttamente;
- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico "COMIRAP", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet.

**Termini di presentazione**

L'esercizio dell'opzione o della revoca va comunicato, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta del triennio di riferimento.

Pertanto, se si intende optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio dal periodo d'imposta 2014, la comunicazione andrà inviata entro il 3.3.2014 (in quanto l'1.3.2014 è sabato).

La stessa avrà effetto anche per il 2015 e il 2016, senza bisogno di ripresentare l'istanza ogni anno.

Nel 2017 sarà necessario presentare l'istanza soltanto se si intende revocare l'opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali).

Inoltre, tenuto conto che il 31.12.2013 è scaduta l'opzione esercitata con riferimento al triennio 2011-2013, se, a partire dal 2014, la società di persone o l'imprenditore individuale (in contabilità ordinaria) intende applicare le regole proprie di tali soggetti, entro il 3.3.2014 deve essere presentato il suddetto modello al fine di revocare l'opzione in precedenza comunicata. La revoca avrà effetto anche per il 2015 e il 2016 e (salva nuova opzione) si intenderà tacitamente rinnovata anche per il triennio 2017-2019.

In caso contrario, l'opzione si intende automaticamente rinnovata per un altro triennio (2014-2016) e potrà essere revocata soltanto a partire dal 2017, revoca che avrà effetto anche per il 2018 e il 2019 e, salva nuova opzione, per il triennio successivo.

**Presentazione tardiva del modello di opzione**

Si ricorda che è possibile regolarizzare l'omesso invio nei termini della suddetta comunicazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012).

In particolare, è stato previsto che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Per accedere a tale "sanatoria", occorre che il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento:

- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (intendendosi per tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso);
- versi contestualmente l'importo di 258,00 euro, a titolo di sanzione, tramite il modello F24 (codice tributo 8114), ma senza la possibilità di effettuare compensazioni con crediti fiscali o contributivi disponibili.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni e fermo restando il versamento della citata sanzione, l'opzione o la revoca relativa al triennio 2014-2016 sarà possibile anche dopo il 3 marzo, purché entro il 30.9.2014.

**Valutazioni di convenienza**

Per le considerazioni formulate in premessa, i soggetti che intendono esercitare l'opzione dal periodo d'imposta 2014 dovranno valutare, entro il prossimo 3.3.2014, quale possa essere il risparmio fiscale derivante dalla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali.

Tale analisi andrà compiuta con riferimento all'intero triennio 2014-2016, posta l'irrevocabilità dell'opzione di cui si è detto.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui, per lo stesso triennio, si intenda revocare l'opzione esercitata con riferimento al periodo 2011-2013.

Componente reddituale	Disciplina ai fini IRAP	
	Società di capitali, imprenditori individuali e società di persone (senza opzione)	Imprenditori individuali e società di persone (con opzione)
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali	Irrilevanti	Rilevanti
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni immobili patrimoniali (diversi da quelli strumentali e da quelli merce)	Irrilevanti	Rilevanti
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di azienda	Irrilevanti	Irrilevanti
Plusvalenze relative a beni posseduti da almeno tre anni (uno per le società sportive professionistiche)	Irrilevanti	Rilevanti
Ricavi, plusvalenze e minusvalenze da destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali	Irrilevanti	In quanto non contabilizzati a Conto economico, dovrebbero risultare irrilevanti (punto in attesa di conferma)
Proventi imponibili per cassa ai fini IRES (es. c.d. "contributi sopravvenienza attiva")	Imponibili per cassa	Imponibili per competenza nell'esercizio di rilevazione a Conto economico
Ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore	Imponibili	Imponibili
Ricavi derivanti dall'adeguamento ai parametri	Non imponibili	Non imponibili
Spese di telefonia	Deducibili nella stessa misura prevista ai fini delle imposte dirette	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Costi relativi agli autoveicoli aziendali	Deducibili nella stessa misura prevista ai fini delle imposte dirette	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Spese di vitto e alloggio	Deducibili nella stessa misura prevista ai fini delle imposte dirette	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Costi deducibili per cassa ai fini IRES	Deducibili per cassa, se compresi tra gli oneri rilevanti	Deducibili per competenza nell'esercizio di rilevazione a Conto economico
Quote di ammortamento dei marchi e dell'avviamento	Deducibili in un minimo di 18 esercizi	Deducibili in un minimo di 18 esercizi (indipendentemente dall'imputazione a Conto economico)
Costi relativi a immobili patrimoniali	Indeducibili, ad eccezione delle spese di manutenzione ordinaria, alle condizioni e nei limiti previsti ai fini delle imposte dirette	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Spese di rappresentanza	Indeducibili, se classificabili tra gli oneri diversi di gestione	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Omaggi	Indeducibili (salvo quelli di valore unitario non superiore a 50,00 euro)	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Erogazioni liberali	Indeducibili	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
Diritto camerale annuale	Indeducibile	Deducibile per l'importo stanziato a Conto economico
Altre imposte indirette	Indeducibili	Deducibili per l'importo stanziato a Conto economico
IMU	Indeducibile	Indeducibile
Proventi e oneri finanziari	Irrilevanti	Irrilevanti
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Irrilevanti	Irrilevanti
Proventi e oneri straordinari	Irrilevanti	Irrilevanti (salva correlazione con proventi o oneri rilevanti)


**ESEMPIO**

Si suppone che la società Beta snc, in contabilità ordinaria, opti per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le risultanze del bilancio per il triennio 2014-2016.


A tal fine, entro il 3.3.2014, presenta in via telematica, tramite intermediario abilitato, il modello di opzione.

Nell'esempio, si ipotizza che la comunicazione sia predisposta dall'intermediario e che l'impegno alla trasmissione sia stato assunto in data 14.2.2014.

*Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 3/2014: Luisa Corso, Luca Fornero e Massimo Negro.*



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 5-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 446 DEL 1997**

COMUNICAZIONE	OPZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	REVOCA
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Cognome e nome ovvero Ragione sociale <b>BETA SNC</b> Codice fiscale: <b>04923030011</b> Partita IVA: <b>04923030011</b>	
<b>Imprenditore individuale</b>	Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____ Data di nascita: _____ Sesso (barrare la relativa casella): _____ <small>giorno mese anno M F</small> Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo: _____ Numero civico: _____ Frazione: _____	
<b>Società di persone</b>	Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____ <b>TORINO TO 10121 L219</b> Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo: _____ Numero civico: _____ Sede legale: <b>CORSO VINZAGLIO 100</b> Frazione: _____ Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo: _____ Numero civico: _____ Frazione: _____	
<b>Soggetti non residenti</b>	Stato estero di residenza: _____ Codice Stato estero: _____ Codice di identificazione fiscale estero: _____	
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale del firmatario: <b>PTRFNCF71T22L219E</b> Codice carica: <b>01</b> Codice fiscale società: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Sesso (barrare la relativa casella): _____ <b>PATRUCCO FRANCESCO</b> Data di nascita: <b>22 12 1971</b> Comune (o Stato estero) di nascita: <b>TORINO</b> Provincia (sigla): <b>TO</b> <small>giorno mese anno</small>	
<b>FIRMA DELLA COMUNICAZIONE</b>	FIRMA: 	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario: <b>FRNLCU72H13L219M</b>	
<b>Riservato all'intermediario</b>	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente: _____ Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno: <b>14 02 2014</b> <small>giorno mese anno</small> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO: 